

# L. 104/1992

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

## Finalità

L'articolo 1 della legge garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile. Ne promuove quindi la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e predispone interventi volti a superare stati d'emarginazione e di esclusione sociale.

## Chi ne ha diritto

I soggetti aventi diritto sono coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La presente legge si applica anche agli stranieri residenti o domiciliati e aventi stabile dimora nel territorio nazionale.

## Iter di riconoscimento di invalidità

L'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi **entro 9 mesi** dalla presentazione della domanda e quest'ultima può essere richiesta dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore o medico di famiglia) tramite uno speciale modulo on-line.

## Per ottenere i vantaggi della L. 104/1992

Bisogna essere in possesso di un certificato che attesti l'invalidità, che può derivare da una causa di lavoro o essere il risultato di una malattia, di un incidente e dunque viene definita invalidità civile. Fra le minorazioni civili rientrano cecità e sordo mutismo. Le pensioni e gli assegni vengono erogati pertanto in presenza di una specifica certificazione.

## **Accertamento d'invalidità**

L'accertamento relativo alla minorazione, alla difficoltà o alla necessità di un intervento permanente viene effettuato presso le ASL, mediante specifiche commissioni mediche, che sono formate da un operatore sociale e da un medico specialista in medicina legale.